



# Regione Puglia

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio 387/A VI Legislatura

D.D.L. n.5 DEL 09/02/2000

"Modifica ed integrazione alla l.r. 14/06/1996, n.8  
- Disciplina delle attività di Agenzie di Viaggio  
e Turismo, - modificata con l.r. 3.3.1998, n.10 -  
Modifiche alla l.r. 14.6.1996, n.8 -"

## RELAZIONE

La Corte Costituzionale, con la sentenza 28.10.1998, n.362, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni articoli della Legge Regionale della Lombardia n.27 del 16.09.1996 concernente la disciplina delle attività delle Agenzie di Viaggio e Turismo.

La Corte, in particolare, ha sancito la incostituzionalità delle norme che stabiliscono che l'esercizio delle attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo già autorizzate ed operanti sia sottoposto ad autorizzazione regionale, pagamento tassa regionale, deposito cauzionale ed assunzione direttore tecnico in quanto contrasterebbe con il principio fondamentale della materia (art.117 della Costituzione come attuato dall'art.9 della Legge Quadro per il Turismo n.217/1983) secondo il quale l'agenzia costituisce una impresa destinata ad essere considerata unitariamente.

E' stato sancito, altresì, la violazione dell'art.41 della Costituzione in quanto dette norme, limiterebbero il nucleo essenziale della libertà di iniziativa economica.

Alcuni operatori turistici hanno già inoltrato alla Regione Puglia istanze per l'apertura di filiali, in violazione della L.R. 14.06.1996 n.8 modificata dalla L.R. 03.03.1998 n.10, le cui norme al riguardo sono identiche a quelle della legge regionale della Lombardia invocando il principio stabilito dalla Corte Costituzionale.

Per quanto sopra, lo schema del disegno di legge che la presente relazione accompagna è inteso sia ad adeguare la normativa regionale per consentire alle imprese la libertà di organizzazione senza ulteriori vincoli ed oneri di carattere economico, sia ad evitare eventuali contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione Regionale quasi certamente soccombente.

Sono disciplinati, inoltre, i criteri che stabiliscono le modalità per verificare: i requisiti professionali del direttore tecnico; la delega alle Aziende di Promozione Turistica di alcune funzioni amministrative per l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo; la sospensione, la revoca e la decadenza delle autorizzazioni concesse.



L'ASSESSORE

- Dott. Luciano SARDELLI



## TITOLO

**MODIFICA ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 14.06.1996 N.8 "Disciplina delle attività di Agenzie di Viaggio e Turismo" modificata con L.R.03.03.1996 N.10 "Modifiche alla L.R. 14.06.1996 n.8".**

## ART. 1

1. Alla L.R. 14.06.1996 n.8 modificata dalla L.R. 03.03.1996 n.10 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4° lett.d) dell'art.4 sono soppresse le parole "in un Comune della Regione Puglia";
  - b) il periodo di cui al comma 4° lett.g) dell'art.4 è sostituito dal seguente: "certificato attestante che nei confronti del richiedente e degli amministratori, in caso di società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali";
  - c) al comma 4° lett.i) dell'art.4 sono soppresse le parole "una superficie non inferiore a mq.30";
  - d) al comma 1° dell'art.5 le parole "decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore al Turismo, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta medesima" sono sostituite dalle seguenti: "Provvedimento del Dirigente del Settore Turismo";
  - e) al comma 6° dell'art.5 le parole "di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "riferito a prestazione di lavoro subordinato";
  - f) al comma 12° dell'art.5 le parole "il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore Regionale al Turismo, se delegato," sono sostituite dalle seguenti: "il Dirigente del Settore Turismo";
  - g) al comma 1° dell'art.6 le parole "decreto del Presidente della Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Provvedimento del Dirigente del Settore Turismo";
  - h) al comma 3° dell'art.6 le parole "con deliberazione della Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Provvedimento del Dirigente del Settore Turismo";
  - i) al comma 7° dell'art.6 dopo le parole "il mancato pagamento" sono aggiunte le parole "della tassa regionale e";
  - l) dopo al 1° comma dell'art.7 è aggiunto il seguente: "La compagnia assicuratrice, in caso di morosità del contraente, è impegnata a tenere in garanzia la polizza per ulteriori trenta giorni dando comunicazine alla Regione;
  - m) al comma 4° dell'art.8 le parole "o filiale o succursale" sono soppresse;
  - n) al comma 1° dell'art.11 le parole "dell'Assessore al Turismo mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo" sono sostituite dalle seguenti: "a cura del Dirigente del Settore mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo", le parole "deliberazione della Giunta Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Provvedimento del Dirigente del Settore Turismo";
  - o) il comma 3° dell'art.11 è soppresso;
  - p) al comma 1° dell'art.17 è aggiunto il seguente periodo: "al medesimo non potrà essere rilasciata l'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione";
  - q) il comma 2° dell'art. 17 è soppresso;



4.

r) il comma 7/bis dell'art. 17 è sostituito dal seguente "la mancata comunicazione da parte del direttore tecnico della risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 4 art.4 della presente legge comporta a suo carico una sanzione amministrativa da Lit.1.000.000= a Lit. 4.000.000=".

## ART. 2

Dopo l'art.5 della L.R. n.8/96 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

### **"ART. 5 bis (APERTURA FILIALI O SEDI SECONDARIE)**

1. La persona fisica titolare di autorizzazione regionale all'apertura ed all'esercizio di agenzie di viaggio e turismo deve comunicare all'Assessorato Regionale al Turismo l'inizio di attività di filiali o sedi secondarie indicando:

- ⇒ le generalità del Direttore Tecnico, se persona diversa da quella della sede principale;
- ⇒ l'ubicazione dei locali, con l'illustrazione delle attrezzature ed arredamento ;
- ⇒ il periodo di apertura annuale o stagionale.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- ⇒ pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale e la disponibilità di adeguati servizi igienico-sanitari,
- ⇒ titolo di proprietà dei locali in cui avrà sede l'agenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilità dei locali medesimi;
- ⇒ autorizzazione regionale all'apertura dell'agenzia principale;
- ⇒ polizza assicurativa e deposito cauzionale dell'agenzia principale.

2. In caso di cessata attività, sopravvenuta a qualsiasi titolo, i titolari dovranno dare comunicazione.

3. Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla L.R. n.8/1996 modificata dalla L.R. n.10/1998, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali che possono essere comuni.

4. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in centri commerciali".


## ART. 3

L'art.9 della L.R. 14.06.1996 n.8 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

### **ESAME D'IDONEITA' E COMMISSIONE D'ESAME**

1. Il Presidente della Giunta Regionale, o l'Assessore competente, se delegato, con proprio decreto indice, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali quali:

- a) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- c) la conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui l'inglese obbligatorio e la seconda scelta tra quelle dei paesi aderenti alla UE o il cinese o il giapponese o il russo.




- 2. Con lo stesso decreto viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.
- 3. Ai fini dell'ammissione di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare apposita domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) maggiore età;
  - b) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla UE;
  - c) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;
  - d) godimento di diritti civili e politici.
- 4. La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue sulle quali l'interessato intende essere esaminato.
- 5. L'esame di idoneità è sostenuto davanti ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale così composta:
  - a) un Dirigente Regionale, con funzioni di Presidente;
  - b) quattro docenti nelle diverse materie di esame.
- 5.1 Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale appartenente all'ottava qualifica o, in carenza, da istruttore direttivo di settima qualifica.
- 5.2 Per ogni membro effettivo e per il segretario della Commissione viene nominato un supplente.
- 5.3 I compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono determinati ai sensi della L.R. 12.08.1981, n.45.
- 5.4 Il superamento dell'esame di idoneità previsto dal presente articolo dà diritto al conseguimento della qualifica di direttore tecnico.
- 6. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dal bando di accesso.

**ART. 4**

Dopo l'art.9 della L.R. 14.06.1996 n.8 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

**"ART. 9 bis (REGISTRO DEI DIRETTORI TECNICI)**

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro regionale dei direttori tecnici, alla cui iscrizione hanno diritto:
  - a) i direttori tecnici in possesso di attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.8 della Legge Regionale n.8/1996;



- b) i direttori tecnici in possesso di idoneità di cui all'art.7 della Legge Regionale 11.12.1984, n.52 o di cui al regio decreto-legge 23.11.1936, n.2523, convertito dalla Legge 30.12.1937, n.2650;
  - c) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione o provincia autonoma;
  - d) i cittadini di tutti gli Stati membri della UE che comprovino il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 23.11.1991, n.392;
  - e) i direttori tecnici, cittadini di altri Stati, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
2. La Giunta Regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità per l'iscrizione nel Registro Regionale dei Direttori Tecnici.
  3. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un Direttore Tecnico, che deve svolgere la propria attività in una sola agenzia di viaggio e turismo.
  4. Il Direttore Tecnico comunica entro cinque giorni all'Assessorato Regionale al Turismo l'eventuale risoluzione del proprio rapporto di lavoro.

#### ART. 5

L'art.10 della L.R. 14.06.1996 n.8 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

#### CHIUSURA TEMPORANEA DELL'AGENZIA


1. La persona fisica titolare di autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, ne deve informare la Regione con lettera raccomandata indicando i motivi. Per periodi superiori la sospensione deve essere autorizzata dalla Regione.
2. L'agenzia di viaggio e turismo, in caso di chiusura, deve garantire, in ogni caso, l'esatto adempimento dei contratti di viaggio da essa stipulati.

#### ART. 6

Dopo l'art.17 della L.R. 14.06.1996 n.8 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

#### "ART. 17 bis (SOSPENSIONE - REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE)

1. La Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da quindici giorni a sei mesi nei seguenti casi:
  - a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;
  - b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
  - c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetuti inadempimenti verso i clienti.
2. Durante il periodo di sospensione, l'agenzia deve essere chiusa e non deve essere svolta l'attività autorizzata.
3. La Regione dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano state rispettate le succitate



- inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività.
4. La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e/o la mancata comunicazione relativa alle variazioni delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
  5. La mancata contestuale sostituzione del direttore tecnico, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
  6. La mancanza di copertura assicurativa per i danni agli utenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
  7. Nel caso che l'attività non sia iniziata entro novanta giorni, l'autorizzazione viene dichiarata decaduta, così come nel caso in cui non venga rinnovata la tassa di concessione annuale.
  8. Per la verifica dell'effettiva chiusura dell'attività a seguito di sospensione, revoca o decadenza la Regione comunica alla Polizia Municipale competente i provvedimenti adottati.
  9. Nel caso di revoca, ai sensi del comma 1° lett.c) e del comma 6°, non potrà essere rilasciata nuova autorizzazione per un periodo di tre anni".

#### ART. 7

#### NORMA TRANSITORIA

1. Le istanze, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, riguardanti l'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di Direttore Tecnico di Agenzia sono ritenute valide soltanto se sussistenti i requisiti soggettivi di cui all'art.9 della presente legge. E' consentita la regolarizzazione e/o la integrazione delle stesse eventualmente carenti delle prescritti dichiarazioni.
2. La Giunta Regionale con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice dei candidati di cui al precedente comma stabilisce il contenuto delle prove d'esami ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.
3. Le Agenzie di Viaggio e Turismo autorizzate precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 03.03.1998 n.10 sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il contratto di prestazione di lavoro subordinato del direttore tecnico, se diverso da persona fisica titolare di autorizzazione.

L'ASSESSORE

- Dott. Luciano SARDELLI -



*Il decreto deve  
è copiato alle u.7 pagine*



*huc*

Prot. N. <u>110</u> 27 GEN. 2002 UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
---

# REGIONE PUGLIA

Allegato "C" D.G.R. 305/94

## ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

D.D.L.: Modifica ed integrazioni alla L.R. 14.08.1998 n.8 "Disciplina delle attività di Agenzie di Viaggio e Turismo" modificata con L.R. 03.03.1998 n.10 "Modifiche alla L.R. 14.08.1998 n.8".

### REFERTO TECNICO (art.20 L.R. 17/77 modif. dalla L.R. 9/93)

#### Spesa e fondi di finanziamento:

**Capitolo/i di Entrata:** non è prevista alcuna spesa aggiuntiva in quanto i compensi per i componenti della Commissione esaminatrice di cui al comma 5.3 dello schema del presente disegno di legge sono gli stessi già previsti dal comma 6 dell'art.9 della L.R. 03.03.1998, n.10.



**Capitolo/i di Spesa:** Si prevede un introito nel bilancio regionale (concorso spese candidati) non quantificabili al momento in quanto la misura sarà stabilita in sede di approvazione del bando di concorso, giusta comma 6 dell'art.3 del presente schema di disegno di legge.

#### Spesa riferita al presente bilancio:

#### Spesa riferita ai bilanci futuri:

(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

#### Note:

#### Parere del Settore Ragioneria:

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione 

Consigliare il 14.2.2002

